

R.G. 6671/07 G.I.P.

R.G. 9066/07 N.R.

- 4240

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari , dr.ssa Claudia Matteini,
letti gli atti del procedimento penale a carico di **Diya Lumumba** (nato a Kindu in data 5.5.1963),
Knox Amanda Marie (nata negli Stati Uniti d'America in data 9.7.1987) , **Sollecito Raffaele**
(nato a Bari in data 26.3.1984) , **Guede Rudy Hermann** (nato in data 26.12.1986) tutti indagati
per i reati agli artt. 110 – 81 cpv. – 609 bis – 575 – 576 n. 5 c.p. per avere in concorso tra loro e
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso , con violenza e minaccia costretto la
cittadina britannica Kercher Meredith Susanna Cara , in atti generalizzata , a subire atti sessuali ,
utilizzando uno strumento da punta e da taglio alla regione del collo , nell'atto di commettere il
delitto di violenza sessuale – fatti commessi in Perugia nel corso della notte tra il primo e il 2
novembre 2007 ,
vista l'istanza avanzata dall'Avv.to Luca Maori , quale difensore di Sollecito Raffaele , avente ad
oggetto l'espletamento di una *perizia, nelle forme dell'incidente probatorio , diretta ad accertare :*

- *previa esaltazione , mediante adeguate sostanze chimiche , delle orme di scarpa già deteriorate rinvenute all'interno della stanza ove è stato trovato il cadavere di Meredith Kercher della compatibilità o meno delle dette impronte con le scarpe Nike sequestrate a Sollecito Raffaele,*
- *della presenza sotto le soles delle scarpe sequestrate a Sollecito Raffaele di eventuali detergenti chimici utili alla pulitura , dello stato attuale delle dette soles in particolare se le stesse risultano essere state accuratamente lavate o se , di contro , presentano residui di sporco che possano essere , in ogni modo e maniera, datati,*

preso atto della regolarità delle notifiche ,



esaminata la memoria integrativa depositata in data 16.1.2008 , unitamente alla prova delle notifiche,

acquisiti il verbale di sopralluogo effettuato presso l'abitazione di Perugia via della Pergola n. 7 in data 18 dicembre 2007 nonché gli ulteriori accertamenti posti in essere dalla Polizia scientifica di Roma sulle scarpe Nike del Sollecito di cui al verbale del 10 gennaio 2008 ,
preso atto dell'incarico peritale già conferito dal P.M. in data 9 gennaio 2008 avente ad oggetto accertamenti ripetibili da espletarsi sulle scarpe del Sollecito al fine di verificare la coincidenza o meno dell'impronta fotografata con il profilo della suola di dette scarpe,

OSSERVA

Nella richiesta di incidente probatorio depositata in data 5.1.2008 nonché nella memoria integrativa depositata in data 16.1.2008 viene insistentemente ventilata una ipotesi di manomissione della scena del delitto ; in particolare nella richiesta del 5 gennaio si parla di impronta scomparsa e di pavimento della stanza pulito , nella memoria integrativa del 16 gennaio si fa riferimento , in maniera più esplicita , all'ingresso di terze persone nella casa prima del sopralluogo del 18 dicembre e si porta addirittura una testimonianza assunta nelle forme delle indagini difensive (dichiarazioni dell'avv.to Giuseppe Caforio del 13 gennaio 2008) .

In primo luogo deve notarsi che ovviamente non è questa la sede per denunciare eventuali ipotesi di reato e comunque deve sottolinearsi , così come emerge dallo stesso verbale del sopralluogo effettuato in data 18 dicembre 2007 alla presenza di tutti i difensori e di tutti i consulenti di parte, l'assoluta inconsistenza di detti elementi , che la difesa prospetta per creare solo confusione là dove vi è , al contrario , una assoluta linearità e trasparenza dell'attività di indagine portata avanti dagli organi inquirenti .

Infatti dalla lettura di detto verbale risulta che al momento dell'ingresso nell'abitazione di via della Pergola n. 7 nessun difensore e nessun consulente di parte ha sollevato contestazioni o anche solo mere obiezioni in merito ai sigilli originariamente apposti con la conseguenza che deve dedursi che nessuna anomalia è stata notata .



Ma vi è di più ; proprio al fine di evitare possibili contaminazioni della scena del crimine sono state concordate tra gli inquirenti e le difese precise modalità per espletare il sopralluogo e ciò al fine di preservare inalterato qualsiasi elemento utile all'accertamento della verità.

Passando a questo punto ad esaminare nel merito la richiesta di incidente probatorio è opportuno evidenziare che nel sopralluogo del 18 dicembre , come risulta dal relativo verbale, si era proceduto ad effettuare una esaltazione di tracce di presunta sostanza ematica per mezzo della tecnica del Luminol nelle stanze in uso a Romanelli Filomena e ad Amanda Knox , nel corridoio prospiciente le camere della Knox e di Meredith Kercher , nel soggiorno , nell'angolo cottura , nel bagno e nell'antibagno che hanno l'accesso dal soggiorno ; a tale operazione risulta essere stato presente il Prof. Saverio Potenza , consulente di parte del Sollecito, il quale nulla ha eccepito in merito a tale modus operandi né ha fatto alcuna richiesta di estendere tale accertamento anche alla stanza di Meredith Kercher , accertamento che , invece , viene chiesto in questa sede.

Viene , quindi spontanea una domanda ovverosia perché il luminol non è stato nebulizzato anche nella stanza della Kercher ; da informazioni assunte da questo giudice presso la Polizia scientifica di Roma ,dal momento che nel verbale in oggetto non veniva fatta menzione del motivo tecnico della scelta operata, alla quale si torna a ripetere nessuna eccezione aveva fatto il Prof. Potenza, è emerso che in detta stanza vi era molto sangue per cui la nebulizzazione del luminol sarebbe stata del tutto inutile in quanto null'altro si sarebbe ottenuto se non una sovrapposizione indistinta di tracce ematiche.

Da quanto sopra deriva che effettuare ora un simile accertamento non porterebbe ad una diversa conclusione né potrebbe avere una qualsiasi utilità rispetto alle impronte delle suole delle scarpe dal momento che il luminol evidenzia tracce molto sfocate e quindi del tutto inutili per un confronto .

Si richiamano a questo punto tutte le osservazioni già svolte nel precedente provvedimento emesso da questo giudice a seguito di richiesta di incidente probatorio di contenuto , in parte analogo, rispetto a quello in oggetto dovendosi evidenziare che le previsioni tecniche in quel provvedimento



fatte hanno poi trovato conferma nel successivo sopralluogo del 18 dicembre in occasione del quale si è accertato che l'impronta in discussione era nel tempo svanita .

Altro elemento di importanza è l'attività tecnica espletata dalla Polizia scientifica, come da verbale del 10 gennaio 2008 , avente ad oggetto la pulitura delle suole delle scarpe in sequestro effettuata mediante raschiamento del materiale granulare presente in alcuni solchi delle predette suole e nella tamponatura mediante acqua distillata della superficie totale delle suole , con successiva chiusura di tutto il materiale rinvenuto in busta di sicurezza conservata a 20 C° presso i laboratori di Genetica Forense a disposizione di eventuali futuri accertamenti tecnici .

Ciò permette di affermare che qualsiasi accertamento sulle scarpe così ripulite è nel tempo ripetibile essendo stato salvaguardato tutto il materiale che nelle suole delle stesse poteva essere ancora trattenuto .

Dalle osservazioni sopra svolte è evidente che gli unici accertamenti ancora possibili sono rappresentati da un confronto tra le immagini fotografiche delle impronte scattate nell'immediatezza dei fatti e quando ancora vi era una scena del delitto assolutamente integra , non essendo stati ancora compiuti i successivi accertamenti di cui ampiamente si è detto, e le scarpe in sequestro , accertamenti nel tempo sempre ripetibili attraverso perizie non particolarmente complesse e che pertanto non determinerebbero mai una sospensione del dibattimento di oltre sessanta giorni.

In ordine agli ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa del Sollecito si evidenzia che:

- la verifica dello stato attuale delle suole delle scarpe al fine di affermare se le stesse sono state lavate o se presentano residui di sporco è un accertamento insignificante in quanto anche delle scarpe nuove potrebbero presentare tracce di polvere ;
- la datazione dei residui di sporco è scientificamente impossibile , almeno sulla base delle cognizioni tecniche conosciute ; d'altro canto la difesa nel chiedere un simile accertamento rimane nel vago e non indica assolutamente il tipo di analisi eventuale da effettuare dimostrando così la non conoscenza anche da parte sua di tecniche operative al riguardo ;



- anche per quanto attiene l'accertamento relativo alla presenza di sostanze chimiche , quali la varechina, la difesa nella sua richiesta è del tutto generica e non indica l'indagine scientifica da fare anche al fine di poterne valutare la ripetibilità o meno ; a tale proposito si vuole evidenziare che nel momento in cui viene chiesta una perizia ne devono essere indicati gli esatti profili tecnici non potendosi avanzare una richiesta del tutto esplorativa che non consente alcuna seria valutazione da parte di questo giudice.

Alla luce delle considerazioni effettuate deriva pertanto l'inammissibilità della richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa di Sollecito Raffaele trattandosi di accertamenti ripetibili , per quanto attiene la compatibilità o meno delle impronte rinvenute nella stanza di Meredith Kercher con le suole delle scarpe sequestrate al Sollecito, di accertamenti insignificanti , per quanto attiene lo stato delle scarpe (pulite o sporche) , di accertamenti scientificamente non possibili (datazione dei residui di sporco) , di accertamenti generici e comunque non individuati (per quanto attiene la presenza di tracce di varechina).

P.Q.M.

Il Giudice ,visti gli artt. 392 ss. c.p.p. ,

dichiara inammissibile l'incidente probatorio così come richiesto dall'Avv.to Luca Maori ,
difensore di Sollecito Raffaele ,

manda alla cancelleria per le comunicazioni .

Perugia 18 gennaio 2008

Il Giudice

Dr:ssa Claudia Matteini



Depositato
in Cancelleria
18 GEN. 2008
Perugia,

CANCELLIERE C1
(Francesco Radicioni)